

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

"REVO SpecialtyXCyber Risk" è un'assicurazione che tutela l'impresa o lo studio professionale dai rischi dovuti agli attacchi informatici.



Che cosa è assicurato?

È possibile scegliere tra 3 pacchetti predefiniti:

Pacchetto SMALL

✓ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

È prestata la garanzia principale:

- Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy: tutela il tuo patrimonio in caso di risarcimento da terzi per:
 - violazione dei dati;
 - violazione della sicurezza;
 - inosservanza della legge sulla notifica della violazione;
 - violazione della privacy policy dalla quale derivi una violazione della legge sulla privacy, compresa la raccolta illecita non intenzionale di dati personali compiute dall'Assicurato o comunque accadute durante il periodo di assicurazione o di retroattività.

✓ Danni Diretti - Gestione dell'incidente

È prestata la garanzia principale:

- Servizi per la gestione di una violazione dei dati e della sicurezza: copre i servizi dovuti a una violazione di dati o della sicurezza.

Pacchetto MEDIUM

✓ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Oltre a quanto presente nel pacchetto SMALL, è prestata la garanzia aggiuntiva:

- Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria

✓ Danni Diretti - Gestione dell'incidente

Oltre a quanto presente nel pacchetto SMALL, sono prestate le garanzie aggiuntive:

- Costi di istruttoria
- Costi per recupero dati
- Spese per investigazione

✓ Danni Diretti - Interruzione attività

È prestata la garanzia principale:

- Danni relativi all'interruzione della propria attività - violazione della sicurezza: copre le perdite da interruzione di attività che siano diretta conseguenza di una violazione della sicurezza.

Alla garanzia principale è abbinata la garanzia aggiuntiva:

- Violazione della sicurezza del fornitore di servizi

Pacchetto TOP

✓ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Oltre a quanto presente nel pacchetto MEDIUM, è prestata la garanzia aggiuntiva:

- Costi, oneri e sanzioni PCI

✓ Danni Diretti - Gestione dell'incidente

Non sono prestate ulteriori garanzie rispetto al pacchetto MEDIUM.

✓ Danni Diretti - Interruzione attività



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). Non sono assicurabili le attività appartenenti ai seguenti settori: servizi finanziari, bancari, creditizi, di investimenti, assicurativi, sanitari, casinò, giochi d'azzardo, amministrazione pubblica e difesa.

Soggetti non considerati terzi:

- ✗ Responsabilità civile terzi. Non sono considerati terzi:
 - il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato / Aderente se persona fisica, i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
 - il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore; i prestatori di lavoro dell'Assicurato / Aderente, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
 - le società le quali rispetto all'Assicurato / Aderente, che non sia una persona fisica, siano qualificati come controllanti, controllate o collegate nonché gli amministratori;
 - i dipendenti i collaboratori e i praticanti dell'Assicurato; le società in cui l'assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere di amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente

Rischi esclusi dall'assicurazione (operanti per tutte le coperture):

L'assicurazione non copre le richieste di risarcimento:

- presentate prima della data di perfezionamento dell'assicurazione
- originate, basate o attribuibili a circostanza nota all'Assicurato prima della stipula della polizza
- per danni punitivi, tasse o imposte, multe o sanzioni
- presentate o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America (USA) o Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti; finalizzate all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta in tali territori, basate sulla legge di tali stati;
- per le perdite patrimoniali dovute a impegno, garanzia, promessa di garanzia, penale contrattuale, altro obbligo volontariamente assunto (salvo il caso di responsabilità dell'Assicurato in assenza di obbligo). L'esclusione non vale per la garanzia "violazione della sicurezza", "violazione dei dati" e per gli obblighi dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza dei dati personali/informazioni di terzi; in caso di acquisto della garanzia "costi oneri e sanzioni PCI"; per plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee della definizione responsabilità media;
- dovute a qualsiasi effettiva o dichiarata raccolta non autorizzata/irregolare di dati personali dell'Assicurato o tramite il suo consenso. L'esclusione non vale per la garanzia "violazione della sicurezza", "violazione della privacy";
- dovute a effettiva o presunta: trasmissione, pubblicazione non richiesta di e-mail, messaggistica istantanea, di testo, fax, telefonate o altre pubblicazioni; illecita attività di telepromozione; intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video;

Oltre a quanto presente nel pacchetto MEDIUM, sono prestate le garanzie aggiuntive:

- Spegnimento volontario
- Spegnimento obbligatorio
- Danni da interruzione della propria attività:
 - violazione della sicurezza del fornitore di servizi
 - difetto di sistema
 - difetto di sistema del fornitore di servizi

✓ **Danni Diretti - Estorsione**

È prestata la garanzia principale:

- Cyber estorsione: copre le perdite da cyber-estorsione in conseguenza di un evento ransomware

✓ **Danni Diretti - E-crime**

È prestata la garanzia principale:

- E-crime: copre i danni patrimoniali derivanti da:
 - istruzioni fraudolente;
 - trasferimento fraudolento di fondi;
 - frodi telefoniche.

L'assicurazione è prestata entro il massimale e i limiti indicati in polizza.

- da uno o più assicurati nei confronti di uno o più assicurati. L'esclusione non opera per la garanzia "violazione dei dati", "violazione della sicurezza", "inosservanza della legge sulla notifica" rientranti nella garanzia "violazione della privacy" azionate da una persona fisica che non sia nel vertice aziendale dell'Assicurato.

Ulteriori rischi esclusi sono elencati nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come indicato in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione opera per i sinistri che si verificano nel mondo intero, esclusi USA e Canada



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare a REVO i cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare REVO dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati, anche in caso di reale o sospetto incidente;
- consegnare a REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della stipula del contratto e, successivamente, con periodicità annuale.

Puoi pagare tramite addebito del premio sul conto corrente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se non hai pagato il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e è attiva dalle ore 24.00 del giorno del pagamento

La polizza ha durata annuale con tacito rinnovo.

È prevista l'interruzione del tacito rinnovo nei seguenti casi:

- notifiche di circostanze o richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato;
- aumento del fatturato consuntivo, che superi il fatturato dichiarato in polizza maggiorato del 15%;
- stato di insolvenza dell'Assicurato oppure trasformazione societaria.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire l'assicurazione con l'invio di una raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza stessa.

Assicurazione per il rischio cyber

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

REVO

REVO SpecialtyXCyber Risk

Data di aggiornamento: 06/09/2025

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinurance.com.

PEC: revo@pec.revoinurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 215.917.368.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 239,5%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 239,8%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2024 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, in relazione alla:

✓ COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

In base al pacchetto scelto sono operanti le garanzie aggiuntive:

- **Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria:** copre i costi di risarcimento per responsabilità nell'uso dei media di comunicazione, presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione.
- **Costi, oneri e sanzioni PCI:** copre le somme che l'Assicurato deve pagare per costi, oneri e sanzioni PCI, per richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

La garanzia RCT è prestata nella forma claims made

✓ DANNI DIRETTI - GESTIONE DELL'INCIDENTE

In base al pacchetto scelto sono operanti le garanzie aggiuntive:

- **Costi per recupero dati:** copre i costi per recupero dati che siano conseguenza diretta di una violazione dei dati e di una violazione della sicurezza scoperte dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione.
- **Costi di istruttoria:** copre i costi per un procedimento instaurato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione per una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.
- **Spese per investigazione:** copre le spese per investigazione in relazione a incidenti rientranti in copertura.

✓ DANNI DIRETTI - INTERRUZIONE ATTIVITA'

In base al pacchetto scelto sono operanti le garanzie aggiuntive:

- **Spegnimento volontario:** copre le perdite da interruzione dell'attività che siano diretta conseguenza dello spegnimento volontario in conseguenza di una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.
- **Spegnimento obbligatorio:** copre le perdite da interruzione di attività che siano diretta conseguenza dello spegnimento obbligatorio in conseguenza di una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.
- **Danni da interruzione della propria attività - violazione della sicurezza del fornitore di servizi:** copre le perdite da interruzione dell'attività del fornitore di servizi che l'Assicurato subisca come risultato diretto di una violazione della sicurezza del fornitore di servizi di cui venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.
- **Danni da interruzione della propria attività - difetto di sistema:** copre le perdite da interruzione di attività che siano diretta conseguenza di un difetto di sistema di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

- Danni da interruzione della propria attività - difetto di sistema del fornitore di servizi: copre le perdite da interruzione di attività del fornitore di servizi subite dall'Assicurato come risultato diretto di un difetto di sistema del fornitore di servizi di cui venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione. Le garanzie della copertura Danni Diretti sono prestate nella <u>forma discovery</u>.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
L'assicurazione prevede, relativamente alla Responsabilità civile verso terzi, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:	
Estensioni temporali:	
Periodo di ultrattività per cessazione del contratto	Puoi richiedere a REVO un periodo di ultrattività che inizia dalla data di scadenza del periodo di assicurazione, in caso di mancato rinnovo dell'assicurazione per l'annualità successiva, alla scadenza del periodo di assicurazione, in alternativa al periodo di osservazione.
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Ad integrazione di quanto previsto nel DIP Danni Per la garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI non sono coperte le perdite dovute, direttamente o indirettamente da: • danneggiamento a cose; lesioni personali; • effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza; • errore professionale nello svolgimento dell'attività; • atto doloso, disonesto, fraudolento, perdita di profitti futuri e lucro cessante, restituzioni da parte l'assicurato o spese per l'ottemperanza a provvedimenti in forma specifica; • rimborso o compensazione di corrispettivi, onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per quelli non forniti in presenza di un contratto; • violazione o mancata registrazione di brevetti; • sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'assicurato o altra ricompensa eccedente l'importo contrattualmente stabilito; • violazione o appropriazione illecita da parte dell'Assicurato di diritti d'autore, segni distintivi, marchi di fabbrica o altre proprietà intellettuali di un terzo. L'esclusione non si applica agli atti dannosi di cui alla garanzia aggiuntiva Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria, se acquistata dal <i>Contraente</i>; • trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), e da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive; • guerra, dichiarata o non dichiarata, incidenti dovuti a ordigni di guerra o da guerra informatica, e ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti. L' esclusione non si applica agli atti di terrorismo informatico; effettive o presunte violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; • guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato. L'esclusione non si applica ai fornitori di servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato; eventi naturali e atmosferici quali, per esempio, fenomeno elettrico, grandine, tempeste, trombe d'aria, frane, uragani, smottamenti, inondazioni, valanghe, terremoti, eruzioni vulcaniche, tempeste elettromagnetiche; • danni materiali, intendendo qualunque distruzione, deterioramento, perdita o scomparsa di proprietà, inclusi i sistemi informatici, diverse dai dati, incluse le conseguenze dirette ed indirette; per esempio, sono escluse le perdite causate da, dispersione d'acqua, furto o incendio dei sistemi informatici; • reale, presunta o minacciata presenza, scarica, dispersione, liberazione o migrazione di sostanze inquinanti, oppure qualsiasi richiesta volta a: i) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione, la pulizia, la bonifica, il contenimento, il trattamento, la decontaminazione o la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, oppure ii) reagire e valutare gli effetti delle sostanze inquinanti; stato di insolvenza dell'Assicurato oppure trasformazione societaria; La garanzia non copre perdite, responsabilità, costi o spese di qualsiasi tipo, dovuti: • direttamente o indirettamente da una guerra; • da un'operazione informatica effettuata nell'ambito di una guerra o della preparazione immediata di una guerra; • da un'operazione informatica che fa sì che uno Stato diventi uno Stato colpito. L'esclusione non si applica all'effetto diretto o indiretto di un'operazione informatica su un sistema informatico utilizzato dall'Assicurato o da un fornitore di servizi che non si trova fisicamente in uno Stato colpito, ma che viene colpito da un'operazione informatica; • l'attribuzione di un'operazione informatica ad uno Stato; Fermo restando l'onere della prova della REVO nel determinare l'attribuzione di un'operazione informatica ad uno Stato, l'Assicurato e REVO prenderanno in considerazione le prove oggettivamente ragionevoli di cui dispongono. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico interessato dall'operazione informatica a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo. La garanzia non copre perdite, costi, danni o spese, di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente, da o in connessione con una vulnerabilità nota alla data di effetto, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità.

	<u>DANNI DIRETTI – GESTIONE DELL'INCIDENTE, INTERRUZIONE ATTIVITA', ESTORSIONE, E – CRIME</u> <u>Per la copertura Danni diretti valgono tutte le limitazioni di garanzia della Responsabilità civile verso terzi descritte nel DIP e nel DIPA. Inoltre, valgono le seguenti esclusioni:</u> • ogni costo o spesa in carico all'Assicurato per aggiornare, sostituire o migliorare dati o sistemi informatici a un livello superiore rispetto a quello precedente all'evento assicurato; • pretese connesse a perdite, trasferimenti - anche elettronici - o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo.
--	---

Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a Società di Capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., S.r.l.s.), Società di persone, Ditte individuali, Società Cooperative, Consorzi, Associazioni/ Onlus, Fondazioni che svolgono l'attività in ambito produttivo, commerciale e dei servizi, studi e associazioni professionali nonché liberi professionisti, con fatturato inferiore o uguale a € 25.000.0000, che necessitano una tutela contro i danni diretti o a terzi causati da attacchi cyber.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 30%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori. I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 22,25%.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO



REVO SpecialtyXCyber Risk

Assicurazione Cyber Risk

Condizioni di assicurazione

Edizione 09.2025

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova; Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008; Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059; telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Caro Cliente,

REVO SpecialtyXCyber Risk è la polizza assicurativa che protegge il tuo patrimonio contro i danni diretti nonché i rischi di responsabilità civile derivanti da violazioni privacy e da violazioni alla sicurezza del tuo sistema informatico.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme comuni**
- **Norme relative alle coperture assicurative**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto. Si tratta di spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali perché contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento. Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. Non hanno quindi alcun valore contrattuale;
- **testi in grassetto:** sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo, le condizioni che - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile - occorre approvare specificamente;
- **termini in corsivo:** sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Struttura del prodotto

Le garanzie sono prestate in pacchetti predefiniti composti come segue:

Copertura	Pacchetto SMALL	Pacchetto MEDIUM	Pacchetto TOP
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	<u>Garanzia principale</u> Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy	<u>Garanzia principale</u> - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy <u>Garanzie aggiuntive (sempre presenti)</u> - Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria	<u>Garanzia principale</u> - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy <u>Garanzie aggiuntive (sempre presenti)</u> - Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria - Costi, oneri e sanzioni PCI
Danni Diretti – Gestione dell'incidente	<u>Garanzia principale</u> Servizi per la gestione di una violazione dei dati e della sicurezza.	<u>Garanzia principale</u> - Servizi per la gestione di una violazione dei dati e della sicurezza. <u>Garanzie aggiuntive (sempre presenti)</u> - Costi di istruttoria - Costi per recupero dati - Spese per investigazione	<u>Garanzia principale</u> - Servizi per la gestione di una violazione dei dati e della sicurezza. <u>Garanzie aggiuntive (sempre presenti)</u> - Costi di istruttoria - Costi per recupero dati - Spese per investigazione
Danni Diretti – Interruzione attività	Non presente	<u>Garanzia principale</u> - Danni relativi all'interruzione della propria attività - violazione della sicurezza <u>Garanzie aggiuntive (sempre presenti)</u> - Danni da interruzione della propria attività - violazione della sicurezza del fornitore di servizi	<u>Garanzia principale</u> - Danni relativi all'interruzione della propria attività - violazione della sicurezza <u>Garanzie aggiuntive (sempre presenti)</u> - Spegnimento volontario - Spegnimento obbligatorio - Danni da interruzione della propria attività - violazione della sicurezza del fornitore di servizi - Danni da interruzione della propria attività - difetto di sistema - Danni da interruzione della propria attività - difetto di sistema del fornitore di servizi
Danni Diretti – Estorsione	Non presente	Non presente	<u>Garanzia principale</u> Cyber estorsione
Danni Diretti – E Crime	Non presente	Non presente	<u>Garanzia principale</u> E - Crime

Sommario

Glossario	5
Norme comuni	13
Copertura Responsabilità civile verso terzi.....	15
Cosa è assicurato.....	15
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	15
Come posso personalizzare la copertura	17
Come è prestata l'assicurazione	18
Coperture Danni Diretti.....	20
Gestione dell'incidente.....	20
Cosa è assicurato.....	20
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	20
Come posso personalizzare la copertura	20
Come è prestata l'assicurazione	21
Interruzione attività	21
Cosa è assicurato.....	21
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	21
Come posso personalizzare la copertura	22
Come è prestata l'assicurazione	22
Estorsione	23
Cosa è assicurato.....	23
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	23
Come è prestata l'assicurazione	23
E-Crime	23
Cosa è assicurato.....	23
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	24
Come è prestata l'assicurazione	24
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.....	24
Norme relative alla Copertura Responsabilità civile verso terzi	24
Norme relative alle Coperture Danni diretti	24
Contatti utili.....	28

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> , incluse le <i>società controllate</i> .
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, o la garanzia prestata con il contratto.
Attività:	L'attività commerciale o industriale o professionale svolta dall' <i>Assicurato</i> indicata in <i>polizza</i> .
Atto dannoso (Responsabilità civile verso terzi):	Qualsiasi: • <i>violazione dei dati</i>; • <i>violazione della sicurezza</i>; • inosservanza della <i>legge sulla notifica della violazione</i>; • violazione da parte dell'<i>Assicurato</i> della <i>privacy policy</i> dalla quale derivi la violazione della <i>legge sulla privacy</i>, compresa la raccolta illecita non intenzionale da parte dell'<i>Assicurato</i> di <i>dati personali</i>; • comportamento dell'<i>Assicurato</i> da cui consegua una <i>responsabilità media</i> o una responsabilità per costi, oneri e sanzioni PCI.
Circostanza:	Qualsiasi atto o fatto di cui un <i>Assicurato</i> sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo a una <i>perdita</i> , a un <i>incidente</i> o ad una <i>richiesta di risarcimento</i> nei suoi confronti.
Claims Made:	La formula assicurativa tramite cui la <i>Compagnia</i> è obbligata all' <i>indennizzo</i> solo per i <i>danni</i> relativi a <i>richieste di risarcimento</i> presentate all' <i>Assicurato</i> durante il <i>periodo di assicurazione</i> (compreso l'eventuale <i>periodo di osservazione</i> ed, eventuale, <i>periodo di ultrattività</i>) e per i quali la denuncia sia inoltrata alla <i>Compagnia</i> sempre durante il medesimo periodo.
Codice malevolo:	Qualsiasi hardware, firmware, software, codice o script (a titolo indicativo Virus, trojan horse, worm o ogni altro programma simile) progettati appositamente per disturbare o danneggiare le operazioni svolte da un computer.
Compagnia:	L'impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A.
Contraente:	Il soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> , nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al versamento dei <i>premi</i> alla <i>Compagnia</i> .
Cose:	Gli oggetti materiali e gli animali.
Costi di difesa:	Le spese, i diritti e gli onorari legali, calcolati ai minimi della tariffa professionale applicabile, ragionevolmente sostenuti dall' <i>Assicurato</i> o sostenuti dalla <i>Compagnia</i> per conto dell' <i>Assicurato</i> in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni, procedimenti giudiziari relativi a una <i>richiesta di risarcimento</i> . Tale definizione non comprende i salari, le spese di gestione o altri importi, addebitati o sostenuti direttamente dall' <i>Assicurato</i> , per l'assistenza o la collaborazione fornita alla <i>Compagnia</i> ai fini della difesa e dell'esame di una <i>richiesta di risarcimento</i> o di una <i>circostanza</i> o le spese per ottemperare a provvedimenti amministrativi, transazioni o decisioni giudiziali.
Costi, oneri e sanzioni PCI (Payment Card Industry):	I pagamenti che l' <i>Assicurato</i> è contrattualmente obbligato a effettuare ai sensi del <i>Merchant Services Agreement</i> a seguito di una <i>violazione dei dati</i> a favore di un emittente di carte di credito, debito e prepagate o di una banca a causa della mancata conformità dell' <i>Assicurato</i> agli standard di sicurezza applicabili.
Costi per recupero dati:	I costi ragionevoli e necessari sostenuti dall' <i>Assicurato</i> per riacquisire l'accesso ai <i>dati</i> o ripristinare i medesimi, oppure - qualora tali <i>dati</i> non possano essere ragionevolmente resi accessibili, ripristinati, riuniti o raccolti - i costi ragionevoli e necessari sostenuti dall' <i>Assicurato</i> per raggiungere tale determinazione. Tale definizione non include: a) il valore monetario di profitti, le royalties o la perdita di quote di mercato relative a un <i>dato</i> , inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, segreti commerciali o altre informazioni di proprietà o qualsiasi altro importo relativo al valore monetario del <i>dato</i> ; b) i costi di giustizia e spese legali di ogni tipo; c) le perdite derivanti da qualunque responsabilità od obbligazione nei confronti di <i>terzi</i> ; d) la <i>perdita da estorsione cyber</i> .
Crisis manager:	Il soggetto che, in caso di <i>sinistro</i> , fornisce all' <i>Assicurato</i> i servizi di consulenza e assistenza per la valutazione degli impatti reputazionali.

Danno:	Qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro subito da terzi.
Data Breach Manager:	Il soggetto individuato dalla <i>Compagnia</i> che, in caso di <i>sinistro</i> , fornisce all' <i>Assicurato</i> i servizi di consulenza e assistenza legale per la valutazione dell'impatto privacy.
Data di continuità	La data a partire dalla quale si considera in copertura un <i>atto dannoso</i> o un <i>incidente</i> che potrebbe dare luogo a un <i>sinistro</i> . In caso di rinnovo dell' <i>assicurazione</i> la data di continuità, salvo diversa pattuizione fra le parti , rimane quella indicata in <i>polizza</i> .
Dati:	Informazioni, fatti, idee, concetti, codici (organizzati in strutture logiche o meno) software, che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un <i>sistema informatico</i> e che siano soggetti regolarmente a procedure di back-up.
Dati personali:	I. Le informazioni relative al(ai) soggetto(i)/persone fisiche qualificabili come dati personali ai sensi della <i>legge sulla privacy</i> ; e II. Il numero della patente di guida o di altro documento personale; il codice fiscale (il numero di previdenza sociale); i recapiti telefonici non pubblicati; i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN; quando tali informazioni consentano di identificare o contattare una persona fisica o consentano l'accesso ai suoi dati bancari o finanziari o a informazioni sanitarie con esclusione delle informazioni lecitamente disponibili al pubblico; III. Dati particolari (ex sensibili) come disciplinati dall'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation") e successive modifiche e integrazioni.
Denaro:	Mezzo di scambio in uso corrente, autorizzato o adottato da un qualsiasi governo per la propria valuta.
Denial of Service Attack:	Attacco con il quale l'autore dello stesso intenda saturare la banda di comunicazione del <i>sistema informatico</i> rendendo impossibile l'accesso ai contenuti da parte degli utenti.
Difetto di sistema:	Qualsiasi inoperatività dei <i>sistemi informatici</i> dell' <i>Assicurato</i> causata da fattore umano che non sia intenzionale o pianificata. Tale definizione non include le interruzioni dei sistemi informatici derivanti da violazioni della sicurezza.
Difetto di sistema del fornitore di servizi:	Qualsiasi inoperatività dei <i>sistemi informatici del fornitore di servizi</i> causata da fattore umano che non sia intenzionale o pianificata. Tale definizione non include le interruzioni dei sistemi informatici: • derivanti da <i>violazioni della sicurezza del fornitore di servizi</i>; • non gestiti dal <i>fornitore di servizi</i>.
Divulgazione non autorizzata:	La divulgazione a terzi (compresa – a titolo indicativo – quella derivante da phishing, smishing o vishing) o l'accesso a <i>dati personali</i> o <i>informazioni di terzi</i> , senza autorizzazione dell' <i>Assicurato</i> e senza la conoscenza o il consenso o l'acquiescenza da parte di soggetti facenti parte del <i>vertice aziendale</i> .
Documenti:	Tutti i documenti di qualsiasi natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, a esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.
Evento Ransomware:	Qualsiasi • utilizzo di un software non autorizzato o di un <i>codice malevolo</i> per criptare <i>dati</i> elettronici o interrompere le operazioni del <i>sistema informatico</i> dell'<i>Assicurato</i>; o • minaccia credibile da parte di un terzo di: • utilizzare un software non autorizzato o un <i>codice malevolo</i> per criptare <i>dati</i> elettronici o interrompere le operazioni del <i>sistema informatico</i> dell'<i>Assicurato</i>; o • utilizzare o divulgare qualsiasi <i>dato</i> che sia stato sottratto precedentemente da un <i>sistema informatico</i> o come parte di un evento descritto nel punto precedente; al fine di richiedere un pagamento di <i>denaro</i> e criptovalute all' <i>Assicurato</i> .
Fornitore di servizi:	Qualsiasi soggetto giuridico, non controllato dall' <i>Assicurato</i> ex art. 2359 del Codice Civile, che fornisce prodotti o servizi informatici necessari all' <i>Assicurato</i> in forza di un contratto.
Franchigia:	L'importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Franchigia temporale:	Le ore di inattività/indisponibilità totale o parziale dei <i>sistemi informatici</i> o dei <i>sistemi informatici dei fornitori</i> che rimangono a carico dell' <i>Assicurato</i> .

Frodi telefoniche:	L'attività commessa da un <i>terzo</i> soggetto per accedere al sistema telefonico dell' <i>Assicurato</i> al fine di utilizzarlo per scopi non autorizzati.
Guerra:	Un conflitto armato che implica l'uso della forza fisica: - da parte di uno <i>Stato</i> contro un altro <i>Stato</i>, o - nell'ambito di una guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, azione militare o usurpazione di potere, indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica:	L'uso di un <i>sistema informatico</i> da parte o per conto di uno <i>Stato</i> per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un <i>sistema informatico</i> di o in un altro <i>Stato</i> .
Incidente:	Qualunque evento che determini l'attivazione delle coperture Danni Diretti.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> all' <i>Assicurato</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Informazioni di terzi:	Segreti commerciali, <i>dati</i> , progetti, previsioni, formule, metodi, prassi, informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, stime, registrazioni, report o altri tipi di informazioni di un <i>terzo</i> e che non siano di pubblico dominio.
Intermediario:	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
Interessati:	Le persone fisiche alle quali deve essere inviata (o almeno tentata) una notifica per <i>violazione dei dati</i> ai sensi della <i>legge sulla notifica della violazione</i> .
Istruzione fraudolenta:	Un'istruzione ricevuta per iscritto e fornita da un <i>terzo</i> , in formato elettronico o per via telefonica, al fine di trasferire, pagare o consegnare <i>denaro</i> o <i>valori</i> , il cui obiettivo è quello di fuorviare l' <i>Assicurato</i> nell'errata interpretazione di un fatto materiale in base al quale agisce in buona fede. Tale definizione non include le <i>perdite</i> derivanti, direttamente o indirettamente, da: - qualsiasi trasferimento di <i>denaro</i>, beni, informazioni o altro che non sia stato verificato con il richiedente, come previsto dalla procedura di controllo interno; - qualsiasi trasferimento di <i>denaro</i>, beni, informazioni o altro, attuato con il coinvolgimento di qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia autorizzato la procedura di controllo interno dell'<i>Assicurato</i>; - l'uso effettivo o presunto di carte di credito, debito, prepagate, altre carte per l'identificazione del cliente; - elaborazione o la mancata elaborazione di operazioni di accredito, controllo, addebito, addebito del numero d'identificazione personale, bonifico elettronico o pagamenti mobile per conti correnti commerciali; - errori o omissioni di natura contabile o aritmetica, o il guasto, il malfunzionamento, l'inadeguatezza o la contraffazione di qualsiasi prodotto o servizio; - qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi, o qualsivoglia perdita di qualsiasi natura tanto diretta che indiretta; - qualsivoglia compenso o costo per assistenza legale; - attività svolte per provare o stabilire l'esistenza di una <i>istruzione fraudolenta</i>.
Legge sulla notifica della violazione:	Legge, regolamento, normativa italiana o straniera, di livello statale o emesso da qualsiasi autorità amministrativa di qualsiasi <i>Stato</i> (ivi incluse le istituzioni, agenzie e altri enti dell'Unione Europea) che richieda l'invio di una comunicazione agli <i>interessati</i> in caso di una violazione di <i>dati personali</i> .
Legge sulla privacy:	Legge o normativa italiana - e in particolare, il Codice per la protezione dei <i>dati personali</i> , di cui al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni nonché il D. Lgs. 101/2018 - o di derivazione comunitaria o dell'Unione Europea - e in particolare, il Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation"), e ogni altro atto normativo relativo alla disciplina e all'attuazione della tutela dei <i>dati personali</i> e la privacy in qualsivoglia giurisdizione - legge o normativa straniera provinciale, locale o di altra autorità amministrativa di qualsivoglia <i>Stato</i> che richieda all' <i>Assicurato</i> di tutelare la riservatezza o la sicurezza di <i>dati personali</i> .
Massimale:	La somma indicata in <i>polizza</i> che rappresenta il limite massimo di <i>indennizzo</i> per ciascun <i>sinistro</i> e per ciascun <i>periodo di assicurazione</i> (compreso l'eventuale <i>periodo di ultrattività</i>).
Massimale aggregato:	La massima esposizione aggregata della <i>Compagnia</i> per <i>periodo di assicurazione</i> (compreso l'eventuale <i>periodo di ultrattività</i>), a copertura di tutte le <i>perdite</i> .
Merchant Services Agreement:	Accordo scritto tra l' <i>Assicurato</i> e una banca o un istituto di pagamento o di moneta elettronica, o una società emittente o di elaborazione di carte di credito/debito o un prestatore di servizi che consenta all' <i>Assicurato</i> di accettare versamenti attraverso carte di credito, debito, prepagate o altre tipologie di carte.

Operazione informatica:	L'utilizzo di un <i>sistema informatico</i> da parte di uno <i>Stato</i> , sotto la sua direzione o controllo, al fine di: - interrompere, negare l'accesso o degradare la funzionalità di un <i>sistema informatico</i>; o - copiare, rimuovere, manipolare, negare l'accesso o distruggere informazioni in un <i>sistema informatico</i>.
Pagamento dell'estorsione:	Il trasferimento di <i>denaro</i> , <i>valuta digitale</i> o qualunque altro <i>valore</i> per far cessare un <i>evento ransomware</i> .
Perdita:	- Danni; - costi di difesa; - servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza; - spese per investigazione; - costi, oneri e sanzioni PCI; - costi per recupero dati; - perdite da interruzione dell'attività; - perdite da interruzione di attività del fornitore di servizi; - perdite da cyber estorsione.
Perdita da cyber estorsione:	I. Ove assicurabile per legge, qualsiasi <i>pagamento dell'estorsione</i> che sia stato effettuato sotto costrizione o minaccia, da o per conto dell'Assicurato, con il previo consenso scritto della <i>Compagnia</i>, allo scopo di evitare o far terminare un <i>evento ransomware</i>. L'importo della perdita da cyber estorsione non deve eccedere le perdite correlate alla richiesta di risarcimento o all'incidente, che sarebbero state sostenute se non si fosse proceduto al pagamento dell'estorsione; II. Parcelle e spese pagate, da e per conto dell'Assicurato, per consulenti sulla sicurezza con il previo consenso scritto della <i>Compagnia</i>, per evitare o far terminare un <i>evento ransomware</i>.
Perdita da interruzione dell'attività:	I. <i>Perdita di profitto</i>; II. <i>spese per un esperto informatico</i>; III. <i>spese straordinarie</i> effettivamente patite o sostenute durante il <i>periodo di indennizzo</i> come risultato diretto della effettiva interruzione di attività dell'Assicurato causata da: - una violazione della sicurezza e, a condizione che siano state acquistate anche le specifiche garanzie aggiuntive delle coperture Danni Diretti, da - un difetto di sistema; - spegnimento volontario; - spegnimento obbligatorio. Tale definizione non include: a) costi di giustizia e spese legali di ogni tipo; b) costi per recupero dati; c) perdite da interruzione dell'attività del fornitore di servizi; d) perdite derivanti da: - qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo; - condizioni commerciali sfavorevoli; - variazioni dei valori di mercato od ogni altra perdita consequenziale.
Perdita da interruzione dell'attività del fornitore dei servizi:	I. <i>perdita di profitto</i>, II. <i>spese straordinarie</i> effettivamente patite o sostenute durante il <i>periodo di indennizzo</i> come risultato diretto della effettiva interruzione di attività dell'Assicurato causata da una violazione della sicurezza del fornitore di servizi o da un difetto di sistema del fornitore di servizi (in quanto acquistate le specifiche garanzie aggiuntive). Tale definizione non include: a) costi di giustizia e spese legali di ogni tipo; b) costi per recupero dati; c) perdite da interruzione dell'attività; d) perdite derivanti da: - qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo; - condizioni commerciali sfavorevoli; - variazioni dei valori di mercato od ogni altra perdita consequenziale.
Perdita di profitto:	I. Il profitto netto al lordo delle imposte che l'Assicurato avrebbe incassato o guadagnato durante il <i>periodo di indennizzo</i> in assenza dell'incidente; e II. le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), per necessità, durante il <i>periodo di indennizzo</i>.
Periodo di assicurazione:	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione indicate in polizza e, ogni qualvolta la polizza venga rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi.

Periodo di indennizzo:	Il periodo di tempo indicato in <i>polizza</i> che decorre dalla effettiva e necessaria interruzione o sospensione delle <i>attività operative</i> dell' <i>Assicurato</i> .
Periodo di osservazione:	Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del <i>periodo di assicurazione</i> durante il quale l' <i>Assicurato</i> può dare comunicazione alla <i>Compagnia</i> di qualsiasi <i>richiesta di risarcimento</i> avanzata o <i>circostanza</i> manifestatasi per la prima volta dopo la scadenza del <i>periodo di assicurazione</i> e riferita a un <i>atto dannoso</i> o <i>incidente</i> avvenuto successivamente alla data di <i>retroattività</i> .
Periodo di ultrattività:	Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del <i>periodo di assicurazione</i> durante il quale l' <i>Assicurato</i> , a fronte del pagamento di un <i>premio</i> aggiuntivo indicato in <i>polizza</i> , può notificare alla <i>Compagnia</i> <i>richieste di risarcimento</i> avanzate per la prima volta dopo la scadenza del <i>periodo di assicurazione</i> e riferite ad <i>atti dannosi</i> commessi o <i>incidenti</i> avvenuti, o che si presuma siano stati commessi (o avvenuti), successivamente alla data di <i>retroattività</i> e prima della scadenza del <i>periodo di assicurazione</i> .
Privacy policy:	Il documento operativo e procedurale adottato dall' <i>Assicurato</i> per l'adeguamento alla <i>legge sulla privacy</i> o i <i>documenti</i> scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione e la correzione o il completamento e l'accesso a <i>dati personali</i> .
Polizza:	Il documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Premio:	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> per l' <i>assicurazione</i> .
Procedimento:	Qualsiasi richiesta di informazioni, indagine amministrativa, o procedimento avviato da parte del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente italiano o estero competente derivante dall'uso improprio di <i>dati personali</i> o da qualsiasi altro aspetto relativo al controllo o al trattamento di <i>dati personali</i> .
Responsabilità media:	Qualsiasi dei seguenti atti commessi direttamente, o per conto dell' <i>Assicurato</i> , nell'attività di creare, pubblicare, diffondere materiale media per il pubblico: 1. diffamazione o ingiuria o calunnia in forma scritta o orale, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o al danneggiamento della reputazione di una persona fisica o giuridica; 2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, inclusa la diffusione di informazioni false; 3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso del nome o dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell'immagine; 4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee; 5. violazione del copyright; 6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi; 7. concorrenza sleale, nel caso in cui sia connessa ai fatti di cui ai precedenti punti 5. o 6; 8. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici; 9. erroneo arresto o detenzione; 10. violazione o interferenza con qualsivoglia diritto di domicilio.
Richiesta di risarcimento:	I. Qualsiasi azione civile, inclusa qualsivoglia istanza di mediazione, penale o amministrativa promossa contro l'<i>Assicurato</i>; II. Qualsiasi richiesta scritta ricevuta dall'<i>Assicurato</i>, per il pagamento di somme di <i>denaro</i>, obbligo di fare o la prestazione di servizi; III. Qualsiasi richiesta scritta ricevuta dall'<i>Assicurato</i> di adempiere all'obbligazione contrattuale di provvedere alla notifica di una <i>violazione dei dati</i> ai sensi della <i>legge sulla notifica della violazione</i>.
Retroattività:	Il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza dell' <i>assicurazione</i> , espressamente indicato in <i>polizza</i> , entro cui deve essere commesso o si presume sia avvenuto l' <i>atto dannoso</i> o l' <i>incidente</i> .
Scoperto	La parte di <i>perdita</i> , espressa in percentuale (%), che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Service Provider:	Il soggetto individuato dalla <i>Compagnia</i> che, in caso di <i>sinistro</i> , fornisce all' <i>Assicurato</i> i servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione e la gestione dello stesso.
Servizio essenziale:	Un servizio essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali di uno <i>Stato</i> , tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le istituzioni finanziarie e le relative infrastrutture del mercato finanziario, i servizi sanitari o i servizi di pubblica utilità.
Servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza:	I costi e i compensi incorsi per far fronte a una effettiva o sospetta <i>violazione dei dati</i> o <i>violazione della sicurezza</i> per le seguenti attività: 1. l'assistenza legale in favore dell'<i>Assicurato</i> per la valutazione degli obblighi sullo stesso gravanti ai sensi della <i>legge sulla notifica della violazione</i> applicabile o del <i>merchant services agreement</i>;

	- l'assistenza da parte di un esperto di <i>sicurezza informatica</i> al fine di determinare l'esistenza, la causa o lo scopo di un'attuale o potenziale <i>violazione dei dati</i> e di eliminarla o contenerla, ove tale <i>violazione dei dati</i> fosse ancora attiva sui <i>sistemi informatici</i> dell'Assicurato; - l'assistenza da parte di un PCI Forensic Investigator per accertare l'esistenza, la causa o lo scopo di un'attuale o potenziale <i>violazione dei dati</i> relativi a carte di credito/debito e la nomina di un esperto di <i>sicurezza informatica</i> che certifichi o fornisca assistenza per la certificazione della compliance PCI, previsto dal <i>merchant services agreement</i>; - la notifica agli <i>interessati</i> a seguito di una <i>violazione dei dati</i>; - la messa a disposizione di un call center per fornire informazioni agli <i>interessati</i>; - il monitoraggio del credito, il monitoraggio dell'identità o altro servizio offerti agli <i>interessati</i> potenzialmente coinvolti a causa della <i>violazione dei dati</i>; - i costi per pubbliche relazioni o gestione della crisi, che siano approvati preventivamente dalla <i>Compagnia</i> a propria discrezione, e che siano strettamente diretti a mitigare le <i>perdite</i>. Tale definizione non comprende i salari o gli stipendi dell'Assicurato.
Sicurezza informatica:	I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione è quella di evitare un: - accesso o utilizzo non autorizzato dei <i>sistemi informatici</i> o dei <i>sistemi informatici del fornitore di servizi</i>; - un <i>denial of service attack</i>; - l'attacco a un <i>sistema informatico</i> attraverso un <i>codice malevolo</i>; - la trasmissione di un <i>codice malevolo</i> dai <i>sistemi informatici</i>. La <i>sicurezza informatica</i> comprende i software antivirus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai <i>sistemi informatici</i> mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.
Sinistro (per le coperture Danni Diretti):	L' <i>incidente</i> per cui sono prestate le coperture Danni Diretti.
Sinistro (per la copertura Responsabilità civile verso terzi):	La <i>richiesta di risarcimento</i> avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato (Forma <i>Claims Made</i>).
Sistema informatico:	Qualsiasi computer e relativi dispositivi di input e output, software installati su tali computer (inclusi l'hardware e il software e relativi componenti interconnessi che facciano parte di un sistema di controllo industriale (ICS), di un sistema di controllo di supervisione e di acquisizione <i>dati</i> (SCADA)), telefoni cellulari aziendali, dispositivi di memorizzazione dei <i>dati</i> , dispositivi di rete, e sistemi di back up che siano gestiti e siano di proprietà dell'Assicurato oppure da questo noleggiati.
Sistema informatico del fornitore di servizi:	Qualsiasi computer e relativi dispositivi di input e output, software installati su tali computer telefoni cellulari aziendali, dispositivi di memorizzazione dei <i>dati</i>, dispositivi di rete, e sistemi di back up che siano gestiti contrattualmente da un <i>fornitore di servizi</i> per somministrare servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei <i>dati</i> elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultimo per tali dispositivi. La presente definizione non include l'hardware e il software e relativi componenti interconnessi che facciano parte di un sistema di controllo industriale (ICS), di un sistema di controllo di supervisione e di acquisizione <i>dati</i> (SCADA).
Società controllata:	Una società con sede legale nel mondo, eccetto negli USA e Canada e territori controllati, in cui l'Assicurato, alla data di sottoscrizione della presente <i>assicurazione</i>, direttamente o indirettamente: - abbia il controllo della composizione dell'organo di amministrazione; - abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; - detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto. La definizione di <i>società controllata</i> comprende inoltre qualsiasi società costituita o acquisita dall'Assicurato durante il <i>periodo di assicurazione</i>, che rispetti le caratteristiche sopra descritte nonché le seguenti ulteriori condizioni: - non svolga attività nel settore dei servizi finanziari, bancari, creditizi, di investimenti, assicurativi, sanitari, casinò, giochi d'azzardo, amministrazione pubblica e difesa; - il capitale sociale non sia detenuto, in tutto o in parte, da enti pubblici; - abbia un fatturato totale non superiore al 10% del fatturato totale dell'Assicurato; - non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una <i>assicurazione</i> locale. Qualora la <i>società controllata</i>, costituita o acquisita, non soddisfi le condizioni sopra, l'Assicurato può richiedere l'inclusione di tale <i>società controllata</i> nella presente <i>assicurazione</i>, fatto salvo il diritto della <i>Compagnia</i> di modificarne i termini e le condizioni.
Sostanza inquinante:	Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica presente in natura o altrimenti generata, che sia irritante o contaminante; sono considerate sostanze inquinanti anche amianto,

	fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti (da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare).
Spegnimento obbligatorio	Lo spegnimento o il deterioramento del <i>sistema informatico</i> dell'Assicurato da parte dello stesso per ottemperare ad un obbligo imposto da un'autorità di vigilanza o regolamentare in conseguenza di una <i>violazione della sicurezza</i> .
Spegnimento volontario	Lo spegnimento volontario o il deterioramento del <i>sistema informatico</i> dell'Assicurato su iniziativa: • congiunta o disgiunta del Responsabile dei Sistemi Informatici (Chief Information Officer) e del Responsabile della Sicurezza delle Informazioni (Chief Information Security Officer) dell'Assicurato che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nei rispettivi ruoli anche in altre società; • della società di consulenza informatica incaricata dall'Assicurato in conseguenza di una <i>violazione della sicurezza</i> al fine di evitare o diminuire le <i>perdite</i> .
Spese per investigazione:	Le spese sostenute dall'Assicurato, previo consenso della <i>Compagnia</i> , per conferire incarico a un investigatore - abilitato all'esercizio di tale attività - per la ricerca di prove per l'individuazione dell'autore dell'atto illecito che abbia causato un evento coperto dalla presente <i>assicurazione</i> .
Spese per un esperto informatico:	Le spese sostenute dall'Assicurato - previo consenso della <i>Compagnia</i> - per verificare la fonte o la causa di una <i>perdita da interruzione dell'attività</i> .
Spese straordinarie:	Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il <i>periodo di indennizzo</i> per minimizzare, ridurre o evitare una <i>perdita di profitto</i> , a condizione che tali spese siano superiori alle spese che avrebbe sostenuto l'Assicurato qualora non ci fosse stata alcuna violazione della sicurezza, difetto di sistema, violazione della sicurezza del fornitore di servizi o difetto di sistema del fornitore di servizi .
Stato	Uno Stato sovrano.
Stato colpito	Uno <i>Stato</i> in cui un'operazione cibernetica ha avuto un forte impatto negativo su: • il funzionamento di tale <i>Stato</i> a causa di un'interruzione della disponibilità, dell'integrità o della fornitura di un <i>servizio essenziale</i> in tale <i>Stato</i>; o • la sicurezza o la difesa di tale <i>Stato</i>.
Terrorismo informatico:	Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o i <i>sistemi informatici</i> , o la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell'intento di provocare <i>danni</i> e perseguire fini sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi. In nessun caso costituiscono terrorismo informatico le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, <i>guerra</i> o operazione bellica.
Terzo:	Qualsiasi persona fisica, giuridica o associazione, diversa dall'Assicurato, dal <i>Contraente</i> e dalla <i>Compagnia</i> .
Trasferimento fraudolento di fondi:	La perdita di <i>denaro</i> o <i>valori</i> - depositati in un <i>conto</i> presso un istituto finanziario - che derivi da una <i>istruzione fraudolenta</i> verso tale istituto finanziario. Tale definizione non include le <i>perdite</i> derivanti da: a) qualsiasi atto ricompreso nella politica di antiriciclaggio e per la prevenzione dei reati societari dell'istituto finanziario; b) atto fraudolento, disonesto, criminoso o omissivo commesso, o coinvolgente una persona fisica rientrante nella definizione di Assicurato; c) qualsiasi <i>perdita</i> indiretta o consequenziale; d) danni punitivi, multe, ammende, penali o perdite di benefici fiscali; e) responsabilità nei confronti di terze parti, a eccezione dei <i>danni</i> direttamente connessi a un trasferimento fraudolento di fondi; f) costi e compensi per assistenza legale o quelli sostenuti per la dimostrazione o la prova del trasferimento fraudolento di fondi; g) furto, smarrimento, distruzione di, accesso non autorizzato a, o uso non autorizzato di informazioni confidenziali, incluso un PIN o un codice di sicurezza; h) qualsiasi manomissione, alterazione di strumenti di negoziazione, <i>valori</i>, <i>documenti</i>; i) qualsiasi provato (o presunto tale) utilizzo di carte di credito o debito, accesso a tali carte oppure utilizzo di informazioni contenute in tali carte.
Trasformazione societaria:	Il caso in cui: 1. il <i>Contraente</i> modifica la propria forma societaria; 2. il <i>Contraente</i> si fonde o viene incorporato in altra persona giuridica; 3. il <i>Contraente</i> vende più del 90% del suo attivo a una persona fisica, a una persona giuridica o a un gruppo di persone fisiche o giuridiche che agiscono di concerto; 4. una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, che agiscono di concerto, acquistano, direttamente o indirettamente il controllo, ex art. 2359 del Codice Civile, del <i>Contraente</i>;

	5. il <i>Contraente</i> entra in una qualsiasi procedura di liquidazione volontaria, in una qualsiasi procedura concorsuale o para-concorsuale o conclude qualsiasi accordo, piano o altro patto con i creditori disciplinati, <i>ratione temporis</i> , dalla Legge Fallimentare, Regio Decreto 267/1942, e successive modifiche e integrazioni, o dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni, o legislazione vigente equivalente in qualsiasi giurisdizione.
Valori:	Strumenti negoziabili e non o contratti rappresentativi di <i>denaro</i> o beni immobili o mobili e tutti gli altri <i>documenti</i> rappresentanti un valore.
Valuta digitale:	Valuta che: • necessita di tecniche di cifratura al fine di regolare la generazione di unità di valuta e verificarne il trasferimento; • viene archiviata e trasferita in formato elettronico; • opera indipendentemente da banche centrali o qualsiasi altra autorità.
Vertice aziendale:	L'amministratore, il socio, il dirigente degli affari societari, il direttore generale, il direttore degli affari legali, il direttore finanziario, l'amministratore fiduciario o il risk manager, il Responsabile dei Sistemi Informatici (Chief Information Officer), il Responsabile della Sicurezza delle Informazioni (Chief Information Security Officer) dell'Assicurato e ogni altro individuo che ricopra funzioni equivalenti.
Violazione dei dati:	Il furto, la perdita o la <i>divulgazione non autorizzata</i> di <i>dati personali</i> o <i>informazioni di terzi</i> per i quali vige l'obbligo della conservazione e custodia in capo all'Assicurato o a un terzo sotto la responsabilità dell'Assicurato.
Violazione della sicurezza:	I. L'accesso o utilizzo non autorizzato del <i>sistema informatico</i> compreso quello derivante dal furto di una password; II. un <i>Denial of Service Attack</i>; III. il danneggiamento di <i>sistemi informatici</i> attraverso un <i>codice malevolo</i> o la trasmissione di un <i>codice malevolo</i> dai <i>sistemi informatici</i>. Una serie continuata di <i>violazioni della sicurezza</i>, correlate o ripetute, dovranno essere considerate come un'unica <i>violazione della sicurezza</i> e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima di esse.
Violazione della sicurezza del fornitore di servizi:	I. L'accesso o utilizzo non autorizzato del <i>sistema informatico del fornitore di servizi</i>, compreso quello derivante dal furto di una password; II. un <i>Denial of Service Attack</i>; III. il danneggiamento di <i>sistemi informatici del fornitore di servizi</i> attraverso un <i>codice malevolo</i> o la trasmissione di un <i>codice malevolo</i> dai <i>sistemi informatici</i>. Una serie continuata di <i>violazioni della sicurezza del fornitore di servizi</i>, correlate o ripetute, dovranno essere considerate come un'unica <i>violazione della sicurezza del fornitore di servizi</i> e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima di esse.

Norme comuni

Art. 1.1 Decorrenza dell'assicurazione



L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, qualora il *premio* o la prima rata di *premio* sia stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *premi* scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 Durata dell'assicurazione

L'*assicurazione* ha durata annuale. Il *periodo di assicurazione* è quello indicato in *polizza*.

Art. 1.3 Pagamento e frazionamento del premio

Il *premio* deve essere pagato presso l'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia*.

Il *premio* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il *premio* è determinato per un *periodo di assicurazione* di un anno, salvo il caso di *assicurazione* di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula dell'*assicurazione*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

Art. 1.4 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e disdetta alla scadenza

L'*assicurazione* è stipulata nella forma con tacito rinnovo.

L'*assicurazione* si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire, salvo quanto previsto all'art. "Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto" delle presenti Norme comuni.



Al *Contraente* e alla *Compagnia* è riconosciuta la facoltà di dare disdetta all'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa.

La facoltà di disdetta può essere esercitata mediante lettera raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'*assicurazione* stessa.

Art. 1.5 Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto



Il *premio* è determinato, totalmente o in parte, sulla base di parametri di rischio variabili, tra cui le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura del *Contraente*.

Prima del termine del *periodo di assicurazione* o della minor durata del contratto, le informazioni finanziarie:

- possono essere acquisite automaticamente dalla *Compagnia* mediante l'interrogazione telematica di banche dati per il tramite di società private specializzate;
- possono essere richieste al *Contraente* che ha l'obbligo di fornirle nei tempi richiesti dalla *Compagnia*.

Fermo restando quanto sopra, il *Contraente* deve dare immediata comunicazione alla *Compagnia* dei seguenti eventi, che possono determinare una variazione del rischio:

- a) aumento del fatturato consuntivo, che superi il fatturato dichiarato in *polizza* maggiorato del 15%;
- b) stato di insolvenza dell'*Assicurato* oppure *trasformazione societaria*.

In tali casi, e in quello di denuncia di *richieste di risarcimento, circostanze o incidenti* durante il *periodo di assicurazione*, il tacito rinnovo si interrompe e non è più operante; la *Compagnia* ha la facoltà di proporre il rinnovo del contratto a differenti condizioni di garanzia e di *premio*.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) sopra, in caso di *sinistro*, la *Compagnia* può negare il pagamento dell'*indennizzo*, in tutto o in parte, come disciplinato all'art. "Aggravamento del rischio" delle presenti Norme comuni.

Art. 1.6 Vulnerabilità note – risoluzione dell'assicurazione

Durante il *periodo di assicurazione*, la *Compagnia* si riserva di effettuare verifiche periodiche sul perimetro del *sistema informatico* dell'*Assicurato*, mediante strumenti non invasivi, al fine di individuare eventuali vulnerabilità o errate configurazioni che potrebbero essere utilizzate come potenziale punto d'accesso per attacchi informatici.

Qualora vengano rilevate criticità, la *Compagnia* ne dà tempestiva comunicazione all'*Assicurato*, il quale è tenuto ad adottare misure idonee e adeguate per la loro risoluzione, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l'applicazione di patch, l'aggiornamento del software, la chiusura di porte esposte, la riconfigurazione del firewall. L'*Assicurato* deve inoltre informare la *Compagnia* delle attività correttive effettivamente svolte.



In caso di mancato adempimento da parte dell'*Assicurato* il tacito rinnovo della *polizza* si interrompe.

Art. 1.7 Dichiarazioni relative al rischio

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base al rischio dichiarato dal *Contraente* al momento della stipula dell'*assicurazione*.



Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).



Esempio di perdita dell'indennizzo

Il *Contraente*, prima di stipulare la *polizza*, ha subito un attacco informatico, pur senza subire, apparentemente, alcuna *perdita*.

Tale fatto può costituire una *circostanza* di rischio che deve essere dichiarata e rappresentata alla *Compagnia* al momento della stipula dell'*assicurazione*.

Art. 1.8 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 1.9 Aggravamento del rischio



Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta alla *Compagnia* dei mutamenti che aggravano il rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché legittimare la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.



Esempio di aggravamento del rischio

Il *Contraente* dichiara di non svolgere attività di commercio on-line. Durante il *periodo di assicurazione* inizia a svolgere un'attività di commercio on-line senza comunicarlo alla *Compagnia*.

È necessario che la *Compagnia* sia informata di questo mutamento, affinché possa rivalutare il rischio assicurato e definire correttamente le condizioni di garanzia e *premio*.

Art. 1.10 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 1.11 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*Intermediario* al quale è assegnata la presente *polizza* o alla *Compagnia*.

Art. 1.12 Altre assicurazioni



Il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a dichiarare alla *Compagnia* l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone i *massimali* assicurati.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'*indennizzo*.

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In particolare, in caso di *sinistro*, l'*Assicurato* è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare della *perdita*.

Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso rischio, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre polizze.

Art. 1.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 1.14 Foro competente



In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente* o l'*Assicurato*;
- foro del luogo dove ha sede l'*Intermediario* cui è assegnata la *polizza*;
- foro di Milano.

Art. 1.15 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Art. 1.16 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



La *Compagnia* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a risarcire *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre la *Compagnia* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 1.17 Cessione



La presente *assicurazione* non può essere ceduta in tutto o in parte se non con il consenso della *Compagnia* mediante apposita appendice alla presente *assicurazione*.

Copertura Responsabilità civile verso terzi

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato*, nel limite del **massimale indicato in polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, per *danni* involontariamente cagionati a *terzi* in conseguenza di:

- 1) *violazione dei dati*;
- 2) *violazione della sicurezza*;
- 3) *inosservanza della legge sulla notifica della violazione*;
- 4) *violazione da parte dell'Assicurato della privacy policy* dalla quale derivi una violazione della *legge sulla privacy*, compresa la raccolta illecita non intenzionale da parte dell'*Assicurato* di *dati personali*;

posta in essere dall'*Assicurato* o comunque accaduta durante il *periodo di assicurazione* o di *retroattività*.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.2 Soggetti non considerati terzi

Ai fini dell'*assicurazione* di Responsabilità civile, **non sono considerati terzi**:

- a) quando l'*Assicurato* sia una persona fisica, il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera precedente;
- c) le società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. nonché gli amministratori delle medesime;
- d) i dipendenti, i collaboratori e i praticanti dell'*Assicurato*;
- e) le società in cui l'*Assicurato* rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.

Art. 2.3 Rischi esclusi dall'assicurazione



Sono escluse le *perdite* derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) **danneggiamento di cose;**
- b) **lesioni personali.** L'esclusione non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica derivanti da fatti espressamente rientranti nella garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy o in quella aggiuntiva Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria, **qualora acquistata dal Contraente;**
- c) **errore professionale nello svolgimento dell'attività;**
- d) **effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza;**
- e) **atto doloso, disonesto o fraudolento.** L' esclusione non opera in relazione ad atti dolosi dei dipendenti o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- f) **perdita di profitti futuri e lucro cessante, restituzioni da parte dell'Assicurato, o spese per l'ottemperanza a provvedimenti in forma specifica;**
- g) **rimborso o compensazione di corrispettivi, onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;**
- h) **richieste di risarcimento per danni punitivi o esemplari, tasse e imposte, perdita di benefici fiscali, multe o sanzioni di qualunque natura inflitte direttamente all'Assicurato, salari, compensi, indennità, oppure qualsiasi altra voce non assicurabile secondo la legislazione che governa la presente assicurazione;**
- i) **sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'Assicurato o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo contrattuale stabilito o previsto;**
- j) **violazione o mancata registrazione di brevetti;**
- k) **violazione o appropriazione illecita da parte dell'Assicurato di diritti d'autore, segni distintivi, marchi di fabbrica o altre proprietà intellettuali di un terzo.** L'esclusione non si applica agli atti dannosi di cui alla garanzia aggiuntiva Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria, **qualora acquistata dal Contraente;**
- l) **trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive;**
- m) **guerra, dichiarata o non dichiarata, incidenti dovuti a ordigni di guerra o da guerra informatica, nonché ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti.** L' esclusione non si applica agli atti di *terrorismo informatico*;
- n) **effettive o presunte violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;**
- o) **guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato.** L'esclusione non si applica ai fornitori di servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato;
- p) **eventi naturali e atmosferici** quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fenomeno elettrico, grandine, tempeste, trombe d'aria, frane, uragani, smottamenti, inondazioni, valanghe, terremoti, eruzioni vulcaniche, tempeste elettromagnetiche;
- q) **danni materiali, intendendo qualunque distruzione, deterioramento, perdita o scomparsa di proprietà, inclusi i sistemi informatici, diverse dai dati, incluse le conseguenze dirette ed indirette;** a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono escluse le *perdite* causate da, dispersione d'acqua, furto o incendio dei *sistemi informatici*.
- r) **reale, presunta o minacciata presenza, scarica, dispersione, liberazione o migrazione di sostanze inquinanti, oppure qualsiasi richiesta volta a:**
 - r.1) **ottenere l'esame, il controllo, la rimozione, la pulizia, la bonifica, il contenimento, il trattamento, la decontaminazione o la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, oppure**
 - r.2) **reagire e valutare gli effetti delle sostanze inquinanti;**
- s) **stato di insolvenza dell'Assicurato oppure trasformazione societaria;**
- t) **richieste di risarcimento presentate prima della data di decorrenza della presente assicurazione oppure traenti origine da, basate su o attribuibili a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente assicurazione, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento;**
- u) **richieste di risarcimento:**
 - u.1) **presentate o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;**
 - u.2) **finalizzate all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;**
 - u.3) **basate sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;**
- v) **richieste di risarcimento per le perdite patrimoniali derivanti da qualsiasi impegno, garanzia, promessa di garanzia, promessa di pagamento, penale contrattuale, altro obbligo volontariamente assunto, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia o obbligo.** L'esclusione non si applica:
 - v.1) **con riferimento alla garanzia per Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy per violazione dei dati, per gli obblighi dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza dei dati personali di terzi o di informazioni di terzi;**
 - v.2) **costi, oneri e sanzioni PCI, qualora la garanzia aggiuntiva sia acquistata dal Contraente;**
 - v.3) **in relazione a plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee della definizione *responsabilità media*;**
- w) **richieste di risarcimento derivanti da qualsiasi effettiva o asserita raccolta non autorizzata, irregolare di dati personali dell'Assicurato o tramite il suo consenso.** L'esclusione non si applica alle *richieste di risarcimento* di cui alla garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy;
- x) **richieste di risarcimento derivanti da qualsiasi effettiva o presunta:**
 - x.1) **trasmissione o pubblicazione non richiesta di e-mail, messaggistica istantanea, spamming, messaggi di testo, fax, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni;**
 - x.2) **illecita attività di telepromozione; o**
 - x.3) **attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video;**

- y) **richieste di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati nei confronti di uno o più Assicurati.**
L'esclusione non si applica alle richieste di risarcimento per violazione dei dati, violazione della sicurezza o inosservanza della legge sulla notifica della violazione rientranti nella garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy azionate da una persona fisica che non faccia parte del vertice aziendale dell'Assicurato, che a questi fini è considerato terzo;
- z) **trasferimenti - anche elettronici - o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo.**

L'assicurazione non copre:

- aa) **perdite, responsabilità, costi o spese di qualsiasi tipo, derivanti:**
 - aa.1) **direttamente o indirettamente da una guerra;**
 - aa.2) **da un'operazione informatica effettuata nell'ambito di una guerra o della preparazione immediata di una guerra;**
 - aa.3) **da un'operazione informatica che fa sì che uno Stato diventi uno Stato colpito.**
L'esclusione di cui alla lettera aa.3) non si applica all'effetto diretto o indiretto di un'operazione informatica su un sistema informatico utilizzato dall'Assicurato o da un fornitore di servizi che non si trova fisicamente in uno Stato colpito, ma che viene colpito da un'operazione informatica.

- bb) **l'attribuzione di un'operazione informatica ad uno Stato.**

Fermo restando l'onere della prova della Compagnia nel determinare l'attribuzione di un'operazione informatica ad uno Stato, l'Assicurato e la Compagnia prenderanno in considerazione le prove oggettivamente ragionevoli di cui dispongono. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico interessato dall'operazione informatica a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

- cc) **Si intendono infine esclusi perdite, costi, danni o spese, di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, da o in connessione con una vulnerabilità nota alla data di effetto, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità.**

Art. 2.4 Franchigia



La Compagnia risponde unicamente per i danni che superano l'ammontare della franchigia.

L'importo della franchigia indicata in polizza si applica separatamente a ogni atto dannoso da cui derivi una richiesta di risarcimento. Qualora una richiesta di risarcimento sia soggetta a più di una franchigia, si applica la franchigia più elevata.



Esempio di applicazione della franchigia

La presenza di una franchigia di € 2.000 implica che tale somma resterà sempre a carico dell'Assicurato: pertanto se il danno è pari ad € 13.000 il risarcimento sarà pari ad € 11.000.

Se il danno è inferiore alla franchigia, non verrà erogato alcun indennizzo.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Opzioni operanti solo se espressamente richiamate in polizza



L'assicurazione è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei limiti indicati in polizza.

Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della presente Copertura, se non esplicitamente derogate.

Art. 2.5 Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per tutti i danni che quest'ultimo è tenuto a corrispondere per responsabilità connesse a richieste di risarcimento per responsabilità media, presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione.

Art. 2.6 Costi, oneri e sanzioni PCI

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per tutte le somme che quest'ultimo è tenuto a corrispondere per costi, oneri e sanzioni PCI per richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 2.7 Massimale

Il *massimale* indicato in *polizza* costituisce la massima somma indennizzabile dalla *Compagnia*, per una o più garanzie prestate in relazione a ciascun *sinistro*, in base alla presente *assicurazione*. I limiti pattuiti sono parte del *massimale* e non in aggiunta a esso. La presenza di più *Assicurati* nella presente *assicurazione* non aumenta l'esposizione totale della *Compagnia*.

Il *massimale aggregato* costituisce la massima esposizione della *Compagnia* per *periodo di assicurazione* a copertura di tutte le *perdite*.

Art. 2.8 Sinistri in serie



In caso di più *sinistri* riconducibili al medesimo *atto dannoso* o a una serie di *atti dannosi* correlati, ripetuti o continuati e che abbia coinvolto più soggetti danneggiati, tali *sinistri* sono considerati come un unico *sinistro* soggetto a un unico *massimale* e un'unica *franchigia*.

Pertanto, in tali casi, la data in cui l'*Assicurato* comunica alla *Compagnia* di aver ricevuto la prima *richiesta di risarcimento* è considerata come la data di denuncia applicabile a tutte le *richieste di risarcimento* successive, anche per quelle presentate dopo la cessazione dell'*assicurazione*.

Art. 2.9 Trasformazione societaria o alienazione del Contraente



Il *Contraente* (se persona fisica) stipula la presente *assicurazione* per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio coperti dalla *assicurazione*, salvo diverso accordo consensuale fra le parti.

Qualora durante il *periodo di assicurazione* si verifichi una *trasformazione societaria*:

- il *Contraente* ha l'obbligo di informare per iscritto la *Compagnia* entro 30 giorni dalla data di efficacia della *trasformazione societaria*, fornendo tutte le informazioni che verranno richieste;
- la copertura garantita dalla presente *assicurazione* continua a operare sino alla scadenza del *periodo di assicurazione* ma esclusivamente per *sinistri* relativi ad *atti dannosi* commessi precedentemente alla data di efficacia della *trasformazione societaria*;
- la presente *assicurazione* è da intendersi automaticamente cessata alla scadenza del *periodo di assicurazione*, durante il quale si è verificata la *trasformazione societaria*, anche nel caso in cui fosse previsto il tacito rinnovo.

In caso di alienazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* o di parte di cose cui si riferisce l'*assicurazione*, l'*Assicurato* deve informare la *Compagnia* e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa. L'*assicurazione* continua a favore dell'acquirente per 30 giorni decorrenti da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine:

- se l'acquirente non dichiara di voler subentrare nel contratto, l'*assicurazione* cessa automaticamente;
- se l'acquirente dichiara di voler subentrare nel contratto, la *Compagnia*, nei 30 giorni successivi alla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Art. 2.10 Estensione territoriale e precisazione paesi esteri – Financial interest

L'*assicurazione* opera, ove consentito dalla legge, per i *sinistri* occorsi nel mondo intero, esclusi USA e Canada e territori controllati.

Qualora sia espressamente pattuito fra le parti e specificamente riportato in *polizza*, l'*assicurazione* opera anche per i *sinistri* occorsi nei territori di USA e Canada.

Si precisa che in relazione ad *Assicurati* con sede legale in paesi diversi dall'Italia, l'*assicurazione* opera esclusivamente qualora la normativa di tali Paesi lo consenta. Dove ciò non fosse consentito, perché la *Compagnia* non è autorizzata a svolgere attività di assicurazione in un determinato Paese estero, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente*, in applicazione dei medesimi termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni di *polizza*, costi e perdite finanziarie direttamente sostenuti o patiti dal *Contraente* al fine di tenere indenne l'*Assicurato* in relazione a una *perdita* altrimenti coperta dalla *polizza*.

Art. 2.11 Validità temporale della garanzia Responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made")



L' *assicurazione* è prestata in forma "claims made".

Sono, pertanto, comprese in garanzia le *richieste di risarcimento*:

- ricevute dall'*Assicurato* per la prima volta durante il *periodo di assicurazione*, durante il *periodo di osservazione* o durante il *periodo di ultrattività*;
- denunciate dall'*Assicurato* alla *Compagnia* durante il *periodo di assicurazione*, durante il *periodo di osservazione* o durante il *periodo di ultrattività*; e
- conseguenti a un *atto dannoso* che si è verificato nel *periodo di assicurazione* o di *retroattività*.



Esempio di "claims made"

Con tale espressione si intende precisare che, ai fini della operatività della *polizza*, il momento in cui si verifica il *sinistro* è quello in cui viene avanzata una *richiesta di risarcimento*, per i *danni* che siano conseguenza di un *atto dannoso* compiuto colposamente, e la *richiesta di risarcimento* viene notificata alla *Compagnia*.

Caso operativo

Un Assicurato subisce un attacco informatico, che comporta una *violazione dei dati*, e un terzo subisce un *danno*. Ai fini della copertura Responsabilità civile verso terzi, il momento in cui si verifica il *sinistro* non è quello in cui è stato subito l'attacco informatico, ma quello in cui l'Assicurato riceve la *richiesta di risarcimento* per danni conseguenti a tale attacco. Affinché la *richiesta di risarcimento* possa essere coperta dall'*assicurazione*, è fondamentale che l'Assicurato notifichi nel *periodo di assicurazione* tale richiesta alla *Compagnia* e non sia a conoscenza dell'attacco prima della sottoscrizione della *polizza*.

Art. 2.12 Circostanze



L'Assicurato deve notificare alla *Compagnia* le *circostanze* di cui venga a conoscenza durante il *periodo di assicurazione* o il *periodo di osservazione* relative ad *atti dannosi* o *incidenti* avvenuti durante il *periodo di assicurazione* o di *retroattività*.

L'*assicurazione* copre i *sinistri* avanzati dopo la scadenza del *periodo di assicurazione* o del *periodo di osservazione* attribuibili alle *circostanze* di cui sopra. Si precisa che la denuncia di tali *sinistri* si considera come temporalmente avvenuta nel momento in cui la *circostanza* è stata notificata alla *Compagnia*. Pertanto, sono applicate le condizioni di assicurazione in vigore a quel tempo e il residuo del *massimale* spettante in tale *periodo di assicurazione*.



Esempio di circostanze

Un Assicurato subisce un attacco informatico durante il *periodo di assicurazione*: l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tale evento, in quanto *circostanza*, alla *Compagnia* appena ne ha conoscenza. Infatti, se da tale evento dovessero derivare *richieste di risarcimento* avanzate dopo la scadenza del *periodo di assicurazione* o del *periodo di osservazione*, queste sarebbero considerate automaticamente in copertura sotto il profilo temporale: la comunicazione della *circostanza* è paragonabile a una "prenotazione" della copertura assicurativa.

Se l'Assicurato omette la comunicazione, i *sinistri* conseguenti non saranno considerati in copertura.

Art. 2.13 Periodo di osservazione

Nel caso in cui, alla scadenza del *periodo di assicurazione*, il *Contraente* o la *Compagnia* non rinnovi l'*assicurazione* per l'annualità successiva, è concesso automaticamente - e senza pagamento di un *premio* aggiuntivo - un *periodo di osservazione* di 30 giorni decorrente dalla scadenza del *periodo di assicurazione*.

Art. 2.14 Periodo di ultrattività per cessazione del contratto

Il *Contraente*, in caso di mancato rinnovo dell'*assicurazione* per l'annualità successiva, alla scadenza del *periodo di assicurazione*, in alternativa al *periodo di osservazione* e dietro il pagamento di un *premio* aggiuntivo, ha la facoltà di richiedere alla *Compagnia* un *periodo di ultrattività* con effetto dalla data di scadenza del *periodo di assicurazione*, come indicato in *polizza*.

La richiesta deve essere inviata all'*Intermediario* cui è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia* entro 30 giorni prima della scadenza del *periodo di assicurazione*.

L'*assicurazione*, durante il *periodo di ultrattività*, opera esclusivamente per le *richieste di risarcimento* avanzate all'Assicurato durante tale periodo e relative ad *atti dannosi* commessi prima della scadenza del *periodo di assicurazione*.

L'acquisto del *periodo di ultrattività* non comporta alcun aumento dei *massimali* o del *massimale aggregato* previsto dalla presente *polizza*.

Il *periodo di ultrattività* cessa, con effetto immediato, nel caso in cui il *Contraente* stipuli un contratto di assicurazione per i medesimi rischi presso un diverso assicuratore. In tal caso il *premio* già versato s'intende interamente goduto.

Il *periodo di ultrattività* non può essere concesso nel caso in cui il *Contraente* sia coinvolto in una *trasformazione societaria*.

Coperture Danni Diretti

Gestione dell'incidente

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza

La Compagnia si impegna a offrire all'Assicurato i servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza, conseguenti a una violazione di dati o a una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.2 Rischi esclusi dall'assicurazione



Tutte le esclusioni di copertura previste e applicabili in relazione alle garanzie della Copertura Responsabilità civile verso terzi sono valide ed interamente operanti per la Copertura Danni diretti – Gestione dell'incidente.

Alla presente Copertura Danni diretti – Gestione dell'incidente si applicano altresì le seguenti esclusioni:

- a) qualsivoglia costo o spesa in carico all'Assicurato per aggiornare, sostituire o migliorare dati o sistemi informatici a un livello superiore rispetto a quello precedente all'evento assicurato;
- b) pretese connesse a perdite, trasferimenti - anche elettronici - o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Opzioni operanti solo se espressamente richiamate in polizza



L'assicurazione è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei limiti indicati in polizza.

Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della presente Copertura, se non esplicitamente derogate.

Art. 3.3 Costi per recupero dati

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale e del periodo di indennizzo indicati in polizza, per tutti i costi per recupero dati che siano conseguenza diretta di una violazione dei dati e di una violazione della sicurezza scoperte dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

Art. 3.4 Costi di istruttoria

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per i costi connessi ad un procedimento instaurato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione per una violazione di dati o per una violazione della sicurezza.

Art. 3.5 Spese per investigazione

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per qualsivoglia spesa inerente alle spese per investigazione in relazione a incidenti rientranti nella presente copertura.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Responsabilità civile verso terzi si applicano alla presente Copertura Danni diretti – Gestione dell'incidente, ad eccezione dell'Art. Validità temporale delle garanzie responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made").

Per maggior chiarezza si precisa che tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti.

Art. 3.6 Validità temporale delle Coperture Danni Diretti ("loss discovery")

L'assicurazione è prestata secondo il meccanismo "loss discovery", ossia con riferimento agli incidenti scoperti e denunciati durante il periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si sono verificati, purché non anteriori alla data di retroattività eventualmente prevista in polizza.

Interruzione attività

Cosa è assicurato

Art. 4.1 Danni relativi all'interruzione della propria attività - violazione della sicurezza

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione dell'attività che siano diretta conseguenza di una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 4.2 Rischi esclusi dall'assicurazione



Tutte le esclusioni di copertura previste e applicabili in relazione alla Copertura Responsabilità civile verso terzi e alla Copertura Danni diretti – Gestione dell'incidente sono valide ed interamente operanti per la Copertura Danni diretti – Interruzione dell'attività.

Art. 4.3 Franchigia e Franchigia temporale



La Compagnia risponde unicamente per le perdite da interruzione dell'attività che superano l'ammontare della franchigia e della franchigia temporale.

L'importo della franchigia e della franchigia temporale indicate in polizza si applica separatamente a ogni incidente. Qualora un incidente sia soggetto a più di una franchigia o franchigia temporale si applica quella più elevata.



Esempio di applicazione della franchigia

Si rinvia a quanto specificato nel box esplicativo inserito all'art. "Franchigia" della Copertura Responsabilità civile verso terzi per maggiori indicazioni circa natura ed effetti della franchigia.



Esempio di applicazione della franchigia temporale

La presenza di una franchigia temporale di 12 ore con un minimo di € 10.000 (franchigia) implica che tutte le perdite da interruzione dell'attività occorse in tale lasso di tempo restino sempre a carico dell'Assicurato: pertanto ipotizzando una interruzione protrattasi per 48 ore potrebbero prospettarsi i seguenti scenari di perdita:

- una perdita da interruzione dell'attività calcolata in complessivi € 23.000 di cui € 5.000 nelle prime 12 ore ed € 18.000 nelle successive 36 ore: l'indennizzo sarebbe pari ad € 13.000 (in quanto si considererebbe la franchigia minima di € 10.000)
- una perdita da interruzione dell'attività calcolata in complessivi € 23.000 di cui € 18.000 nelle prime 12 ore ed € 5.000 nelle successive 36 ore: l'indennizzo sarebbe pari ad € 5.000 (in quanto si considererebbe il controvalore della franchigia temporale)

- una perdita da interruzione dell'attività calcolata in complessivi € 8.000 di cui € 3.000 nelle prime 12 ore ed € 5.000 nelle successive 36 ore: non verrebbe erogato alcun indennizzo in quanto la perdita sarebbe inferiore alla franchigia.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Opzioni operanti solo se espressamente richiamate in polizza



L'assicurazione è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei limiti indicati in polizza.

Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della presente Copertura, se non esplicitamente derogate.

Art. 4.4 Spegnimento volontario

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione dell'attività che siano diretta conseguenza dello spegnimento volontario in conseguenza di una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

Art. 4.5 Spegnimento obbligatorio

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione di attività che siano diretta conseguenza dello spegnimento obbligatorio in conseguenza di una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

Art. 4.6 Danni da interruzione della propria attività - violazione della sicurezza del fornitore di servizi

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione di attività del fornitore di servizi che l'Assicurato subisca come risultato diretto di una violazione della sicurezza del fornitore di servizi di cui venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

Art. 4.7 Danni da interruzione della propria attività - difetto di sistema

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione di attività che siano diretta conseguenza di un difetto di sistema di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

Art. 4.8 Danni da interruzione della propria attività - difetto di sistema del fornitore di servizi

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione dell'attività del fornitore di servizi che l'Assicurato subisca come risultato diretto di un difetto di sistema del fornitore di servizi di cui venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Responsabilità civile verso terzi si applicano alla presente Copertura Danni diretti - Interruzione dell'attività, ad eccezione dell'art. "Validità temporale della garanzia Responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made")".

Per maggior chiarezza si precisa che tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti.

Art. 4.9 Validità temporale delle Coperture Danni diretti ("loss discovery")

L'assicurazione è prestata secondo il meccanismo "loss discovery", ossia con riferimento agli incidenti scoperti e denunciati durante il periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si sono verificati, purché non anteriori alla data di retroattività eventualmente prevista in polizza.

Estorsione

Cosa è assicurato

Art. 5.1 Cyber estorsione

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da cyber estorsione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di un evento ransomware di cui sia venuto a conoscenza per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 5.2 Rischi esclusi dall'assicurazione



Tutte le esclusioni di copertura previste e applicabili in relazione alla Copertura Responsabilità civile verso terzi e alla Copertura Danni diretti – Gestione dell'incidente sono valide ed i interamente operanti per la Copertura Danni diretti - Estorsione.

Art. 5.3 Franchigia



La Compagnia risponde unicamente per le perdite da cyber estorsione che superano l'ammontare della franchigia.

L'importo della franchigia indicata in polizza si applica separatamente a ogni incidente. Qualora una incidente sia soggetto a più di una franchigia si applica quella più elevata.



Esempio di applicazione della franchigia

Si rinvia a quanto specificato nel box esplicativo inserito all'art. "Franchigia" della Copertura Responsabilità civile verso terzi per maggiori indicazioni circa natura ed effetti della franchigia.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Responsabilità civile verso terzi si applicano alla presente Copertura Danni diretti – Estorsione, ad eccezione dell'art. "Validità temporale della garanzia Responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made")."

Per maggior chiarezza si precisa che tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti.

Art. 5.4 Validità temporale delle Coperture Danni diretti ("loss discovery")

L'assicurazione è prestata secondo il meccanismo "loss discovery", ossia con riferimento agli incidenti scoperti e denunciati durante il periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si sono verificati, purché non anteriori alla data di retroattività eventualmente prevista in polizza.

E-Crime

Cosa è assicurato

Art. 6.1 E-Crime

A parziale deroga della lettera b) dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione", la Compagnia tiene indenne l'Assicurato per qualsivoglia danno patrimoniale diretto derivante da:

- istruzioni fraudolente;
- trasferimento fraudolento di fondi;
- frodi telefoniche;

di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 6.2 Rischi esclusi dall'assicurazione



Tutti le esclusioni di copertura previste e applicabili in relazione alla Copertura Responsabilità civile verso terzi e alla Copertura Danni diretti – Gestione dell'incidente sono valide ed interamente operanti per la Copertura Danni diretti – E Crime.

Art. 6.3 Franchigia e Scoperto



L'assicurazione opera con l'applicazione dello scoperto o della franchigia indicati in polizza per ogni sinistro.



Esempio di applicazione della franchigia

Si rinvia a quanto specificato nel box esplicativo inserito all'art. "Franchigia" della Copertura Responsabilità civile verso terzi per maggiori indicazioni circa natura ed effetti della franchigia.



Esempio di applicazione dello scoperto

La presenza di uno scoperto del 10% implica che il 10% del danno resterà a carico dell'Assicurato: pertanto, se la perdita è pari ad € 10.000, lo scoperto risulterà pari ad € 1.000 e l'indennizzo sarà pari ad € 9.000.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Responsabilità civile verso terzi si applicano alla presente Copertura Danni diretti – E Crime, ad eccezione dell'art. "Validità temporale della garanzia Responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made")."

Per maggior chiarezza si precisa che tutte le condizioni valide per gli atti dannosi valgono anche per gli incidenti.

Art. 6.4 Validità temporale delle Coperture Danni diretti ("loss discovery")

L'assicurazione è prestata secondo il meccanismo "loss discovery", ossia con riferimento agli incidenti scoperti e denunciati durante il periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si sono verificati, purché non anteriori alla data di retroattività eventualmente prevista in polizza.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Norme relative alla Copertura Responsabilità civile verso terzi

Norme relative alle Coperture Danni diretti

Art. 7.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, al fine di garantire la piena operatività della polizza, deve dare immediata comunicazione alla Compagnia di:

- a) ogni reale o sospetto incidente;
- b) qualsiasi richiesta di risarcimento presentata durante il periodo di assicurazione, durante il periodo di osservazione o durante il periodo di ultrattività;
- c) qualsiasi circostanza di cui venga a conoscenza durante il periodo di assicurazione

chiamando il Contact Center del Service Provider

al numero 800.569.678 o 02.8295.2628 per le chiamate dall'Italia e +39 02.8295.2629 per le chiamate dall'estero

disponibile 24h/24

La denuncia del *sinistro* deve essere anche effettuata a mezzo email o PEC ai seguenti indirizzi:

- se all'*Intermediario*, agli indirizzi indicati nella copertina di Polizza;
- se alla *Compagnia*: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano; e-mail gestionesinistri@revoinsurance.com; PEC sinistri.re@pec.revoinsurance.com.

Si precisa che la denuncia deve contenere:

- informazioni sugli eventi;
- nome della controparte e quantificazione indicativa del *danno*, se disponibili;
- natura dell'attuale o presunto *atto dannoso* commesso o *incidente* occorso.



L'inosservanza di tali obblighi può comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'*indennizzo*.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve inoltre:

- a) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno degli assicuratori stessi;
- b) rispettare tutte le raccomandazioni fornite dal *Service Provider* e dalla *Compagnia*;
- c) fornire la massima collaborazione nelle indagini, nella difesa e nella definizione del *sinistro*;
- d) informare tempestivamente il *Service Provider* qualora intenda incaricare professionisti di propria fiducia, indicandone i riferimenti; nel corso della gestione dell'*incidente*, la *Compagnia* potrebbe voler affiancare tali professionisti con consulenti di propria fiducia;
- e) astenersi da ammettere responsabilità, concordare l'entità della *richiesta di risarcimento* oppure sostenere costi e spese senza il consenso scritto della *Compagnia*;
- f) astenersi dal pregiudicare la posizione della *Compagnia* o i diritti di rivalsa o surrogazione della stessa.

Si precisa infine che nel corso della gestione dell'*incidente*, il *Service Provider* o la *Compagnia* può coinvolgere figure specializzate rispetto alla criticità dell'*incidente* stesso. In caso di violazione della *legge sulla privacy*, la *Compagnia* mette a disposizione il *Data Breach Manager* per offrire al *Contraente* o all'*Assicurato* i servizi di consulenza e assistenza legale per la valutazione dell'impatto *privacy*. Nel rispetto della lettera d) sopra, il *Contraente* o l'*Assicurato* può sempre coinvolgere analoghi professionisti di propria fiducia **dandone preventiva informativa alla *Compagnia*, per il tramite del *Service Provider*, presentando dettagliato preventivo scritto dei compensi e costi proposti da tali professionisti per l'esecuzione dell'incarico.**

I costi per i professionisti incaricati devono essere anticipati dal *Contraente* e sono rimborsati successivamente dalla *Compagnia*.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Qualora risulti che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, lo stesso decade da qualsiasi diritto all'*indennizzo* ai sensi di *polizza*.

Art. 7.2 Obblighi in caso di evento ransomware

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) garantire in ogni momento che l'esistenza della presente *assicurazione per perdite da cyber-estorsione* sia mantenuta strettamente confidenziale;
- b) compiere, anche con il supporto del *Service Provider*, ogni ragionevole sforzo per verificare che l'*evento ransomware* non costituisca un falso allarme o non sia attendibile;
- c) assumere, anche con il supporto del *Service Provider*, tutte le misure ragionevoli e pratiche al fine di evitare o limitare l'esecuzione di un *pagamento dell'estorsione*;
- d) essere in grado di dimostrare che il *pagamento dell'estorsione* venga effettuato sotto minaccia o costrizione.



L'inosservanza di tali obblighi comporta:

- la perdita totale del diritto all'*indennizzo*;
- la facoltà per la *Compagnia* di risoluzione automatica dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna restituzione del *premio*.

La *Compagnia* può, altresì, recedere dalla copertura prevista per le *perdite da cyber estorsione* con 10 giorni di preavviso scritto all'*Assicurato* qualora l'esistenza dell'*assicurazione per perdite da cyber estorsione* diventasse di pubblico dominio o venisse rivelata al soggetto che abbia volontariamente causato o perpetrato un *evento ransomware*. In ogni caso, la copertura per un *pagamento dell'estorsione* non opera qualora l'autore dell'*evento ransomware* sia a conoscenza della stessa.

L'*Assicurato* autorizza sin d'ora la *Compagnia* o i suoi rappresentanti a segnalare qualsiasi *evento ransomware* alla Polizia Postale o ad altre autorità pubbliche competenti. L'*Assicurato* si impegna a sottoscrivere qualsiasi delega o procura e a compiere qualsiasi ulteriore formalità ragionevolmente richiesta dalla *Compagnia* a tal fine e a prestare ogni possibile collaborazione alle indagini e verifiche.

In caso di inadempimento del *Contraente* o dell'*Assicurato* alle previsioni di cui alla presente clausola, rimane fermo il diritto della *Compagnia* alla restituzione degli *indennizzi* eventualmente già corrisposti.



Cosa succede e cosa fare se si è vittima di un attacco informatico?

Di seguito le fasi principali

- 1) Il *Contraente* percepisce di aver subito un ipotetico attacco informatico e chiama il Contact Center messo a disposizione dalla *Compagnia*.
- 2) Il Contact Center verifica la validità della *polizza* e l'evento denunciato e, in caso di esito positivo delle verifiche, procede all'apertura del ticket.
- 3) Il *Service Provider* fornisce al *Contraente* una stima delle attività previste per la risoluzione dell'*incidente*.
Il *Service Provider* offre una prima assistenza al *Contraente* per la gestione dell'attacco, anche richiedendo al *Data Breach Manager* la valutazione di impatti Privacy. Il *Data Breach Manager*, a sua volta, può richiedere al *Crisis Manager* una valutazione per i danni reputazionali.
Il *Service Provider* aggiorna la stima delle attività previste per la risoluzione dell'*incidente*, comunicando l'eventuale necessità di coinvolgimento di tali figure e introduce per la prima assistenza i professionisti al *Contraente*.
- 4) Il *Contraente* identifica i professionisti per la gestione dell'*incidente* (figure specializzate per IT, Privacy e danni reputazionali).
In caso di appurata violazione di *dati personali* di clienti del *Contraente*, se necessario, tramite il *Service Provider* può essere attivato un call center dedicato agli *interessati*, come pure un eventuale servizio di monitoraggio dell'identità e del credito.
Il *Contraente* che vorrà rivolgersi ai professionisti già attivati per la prima assistenza o attivare i servizi messi a disposizione dal *Service Provider* dovrà sottoscrivere un contratto distinto dalla presente copertura assicurativa.
In ogni caso, i costi per l'attività devono essere anticipati dal *Contraente* e sono poi rimborsati dalla *Compagnia*.

Art. 7.3 Esagerazione dolosa del danno – Clausola risolutiva espressa

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) presentare una *richiesta di risarcimento* falsa o fraudolenta;
- b) rappresentare dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del *danno*;
- c) dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- d) presentare *documenti falsi*;
- e) occultare prove;
- f) agevolare gli intenti fraudolenti di terzi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta:



- la perdita totale del diritto all'*indennizzo*;
- la facoltà per la *Compagnia* di dichiarare la risoluzione automatica dell'*assicurazione* ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna restituzione del *premio*.

In caso di inadempimento del *Contraente* o dell'*Assicurato* alle previsioni di cui alla presente clausola, rimane fermo il diritto della *Compagnia* alla restituzione degli *indennizzi* eventualmente già corrisposti.

Art. 7.4 Gestione delle vertenze e costi di difesa



La *Compagnia* può assumere, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile, penale e amministrativa, avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici.

La *Compagnia* assume la gestione delle vertenze se e fino a quando ne ha interesse.

Sono a carico della *Compagnia* i *costi di difesa* sostenuti per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il *danno* cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, i *costi di difesa* vengono ripartiti fra la *Compagnia* e l'*Assicurato*, in proporzione del rispettivo interesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 1917 del Codice Civile.

La *Compagnia* non riconosce i *costi di difesa* sostenuti dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano stati da essa designati o concordati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la *Compagnia* lo richieda. La *Compagnia* ha il diritto di rivalersi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

L'*Assicurato*, dietro preventivo consenso scritto della *Compagnia*, può arrivare a una definizione bonaria del *sinistro* mediante una transazione.

La transazione è raccomandata dalla *Compagnia* se l'importo risulta proporzionato e adeguato considerando tutte le condizioni, nonché considerando il possibile esito del procedimento giudiziale, instaurato o instaurando. Qualora l'*Assicurato* rifiuti di acconsentire a una transazione raccomandata dalla *Compagnia* e scelga di continuare la vertenza, l'*obbligo di pagamento dell'indennizzo della Compagnia* sarà limitato all'importo raccomandato, inclusi i *costi di difesa* maturati e coperti fino alla data del rifiuto dell'*Assicurato*. Qualora, all'esito della vertenza, l'*Assicurato* ottenga un risultato nel complesso più favorevole rispetto a quello raccomandato per la transazione dalla *Compagnia*, quest'ultima rimborsa all'*Assicurato* anche i *costi di difesa* sostenuti dall'*Assicurato* a partire dalla raccomandazione.

Qualora la *richiesta di risarcimento* o parte di essa non dovesse rientrare nell'operatività dell'*assicurazione*, i *costi di difesa* pagati dalla *Compagnia* devono essere rimborsati a quest'ultima.

Art. 7.5 Limite massimo di indennizzo



Per ciascun *sinistro*, la *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore del *massimale* assicurato, salvo i casi previsti dall'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 7.6 Determinazione della perdita liquidabile

La *Compagnia* determina la *perdita* liquidabile nel seguente modo:

- 1) viene calcolata la *perdita* complessiva sofferta dall'Assicurato;
- 2) vengono applicati eventuali *franchigie*, *franchigie temporali* e *scoperti*. Qualora la *perdita* sia soggetta all'applicazione contestuale di *franchigie*, *franchigie temporali* e *scoperti*, gli stessi vengono applicati nel seguente ordine:
 - *franchigia temporale* (da applicarsi sulla sola quota parte di *perdita* relativa alle coperture per cui è prevista);
 - *scoperto*;
 - *franchigia*.
- 3) vengono, infine, applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.



Esempio di applicazione di franchigia, franchigia temporale e scoperto

Perdita complessiva sofferta dall'Assicurato € 1.000.000 di cui:

- € 500.000 per interruzione attività di 48 ore (*perdita oraria* € 10.416,66);
- € 200.000 per cyber estorsione;
- € 300.000 per gestione evento.

Deducibili applicabili:

- franchigia: € 100.000;
- franchigia temporale: 24 ore, con il minimo della *franchigia* sulla *perdita da interruzione dell'attività*,
- scoperto: 50%, con il minimo della *franchigia* sulla *perdita da cyber estorsione*,

Calcolo della franchigia monetaria più alta sulle voci che compongono la *perdita* complessiva:

- *perdita da interruzione dell'attività*: € 250.000 (= € 500.000/48*24);
- *perdita da cyber estorsione*: €100.000 (= 50% di 200.000)
- *servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza*: € 100.000

***Perdita liquidabile*: € 750.000 (= € 1.000.000 - € 250.000)**

Art. 7.7 Pagamento dell'indennizzo

Verificate l'operatività dell'*assicurazione* e determinato l'*indennizzo* dovuto per il *sinistro*, la *Compagnia* si impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza firmati.

Art. 7.8 Surrogazione

La *Compagnia* che ha pagato l'*indennizzo* è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

L'Assicurato deve cooperare e fare tutto ciò che è necessario per aiutare la *Compagnia* a esercitare tali diritti e rimedi.

Art. 7.9 Assicurazione presso diversi assicuratori



Nel caso in cui per il medesimo rischio assicurato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore il pagamento dell'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare della *perdita*.

Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso rischio, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre polizze.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per **ricevere assistenza**, l'Assicurato deve contattare il **Contact Center del Service Provider** al numero **800.569.678** o **02.8295.2628** per le chiamate dall'Italia e **+39 02.8295.2629** per le chiamate dall'estero, **disponibile 24h/24**.

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato deve contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
e-mail: gestionesinistrir@revoinsurance.com
PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com